Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Fabio Salvatore Mangano, n. 4013 del 15.9.2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di pace di Mascalucia n. xx/2022 depositata il 28.06.2022, promosso da:

BANCA S.P.A.,

appellante

contro

CLIENTE

appellata

All'udienza del 18.05.2026 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale in atti, ed il giudice ha posto la causa in decisione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)

1. **CLIENTE** premettendo di essere titolare di un rapporto di conto corrente acceso presso la **BANCA**, ha citato in giudizio l'istituto di credito dinanzi al giudice di pace di Mascalucia, chiedendone la condanna al rimborso della somma di euro 2.227,93 illecitamente sottratta dal proprio conto corrente.

A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: di essere in possesso del bancomat n. xxxxxx e della carta di credito n. xxxxxxx, entrambi in uso sul predetto conto; di non essere riuscita, in data 23.06.2020, ad effettuare un prelievo allo sportello mediante l'utilizzo del proprio bancomat a causa di uno sforamento del plafond mensile a sua disposizione; di aver scoperto, controllando l'estratto conto, che erano state effettuate delle operazioni anomale e fraudolente a sua insaputa, e precisamente la sottrazione di euro 1.274,96 dalla carta di credito e di euro 952,97 dal bancomat, per un totale di euro 2.227,93; di aver sporto formale denuncia contro ignoti presso la Stazione Carabinieri di Gravina di Catania; di aver richiesto un rimborso, successivamente rifiutato dalla banca per presunta negligenza della cliente nella custodia delle credenziali necessarie per utilizzare i servizi di pagamento; di non essere mai stata in Almeria, località della Spagna nella quale risultavano poste in essere le operazioni fraudolente.

Con la sentenza n. 84/2022 il giudice di pace ha accolto la domanda spiegata dall'attrice, condannando la **BANCA** al pagamento di euro 2.227,93 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Con atto di appello notificato il 17.11.2022 la **BANCA** ha proposto gravame avverso la sentenza n. 84/2022, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e, in sua riforma, il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, ha chiesto la riduzione del risarcimento secondo equità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Con comparsa di risposta depositata il 17.02.2023 si è costituita in giudizio **CLIENTE** contestando la fondatezza dei motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

All'udienza del 18.05.2026, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa è stata posta in decisione.

2.1 Con il primo motivo di gravame, la **BANCA** ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Il motivo di appello non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, "la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento" (Cass. n. 27407/2023).
Nel caso di specie, il giudice di pace, sebbene si sia basato su una erronea ricognizione dei fatti, ha espresso il proprio ragionamento in modo chiaro, permettendo di ricostruire le ragioni poste a fondamento della decisione finale.
2.2 Con il secondo motivo di appello, la **BANCA** ha censurato la legittimità della decisione impugnata, avendo il giudice di primo grado ritenuto non provata la sussistenza della colpa grave in capo all'appellata nell'utilizzo della carta di credito e del bancomat.
Il motivo di appello è fondato.
Giova premettere che la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno europeo, che individua in relazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e alla custodia delle credenziali di sicurezza personalizzate, gli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi e quelli gravanti sull'utente. In particolare, il d.lgs. n. 11/2010 introduce a carico dei prestatori di servizio di pagamento un regime di responsabilità piuttosto stringente, laddove prevede, in caso di operazione di pagamento non autorizzata, l'obbligo di rimborso immediato a carico del prestatore del servizio, il quale può andare esente da responsabilità solo qualora dimostri la riconducibilità dell'operazione al cliente (artt. 10 – 11). Sul versante opposto, la disciplina normativa sancisce obblighi altrettanto rigorosi a carico dell'utilizzatore dei servizi di pagamento, il quale deve adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi di pagamento e comunicare senza indugio, al prestatore del servizio, in caso di operazioni abusive, l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento (art. 7).
Nello specifico, con riferimento all'ipotesi in cui il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, la richiamata disposizione di cui all'art. 10 d.lgs. n. 11/2010 prevede che sia onere dell'intermediario dover provare (oltre all'insussistenza di malfunzionamenti) l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell'operazione disconosciuta; ed è altresì onere del prestatore di servizi di pagamento fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare l'eventuale colpa grave dell'utilizzatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente" (cfr. Cass. 05/07/2019, n. 18045); ad avviso della Corte, "essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore" (Cass. 3780/2024)
L'onere di diligenza incombente sulla banca, tenuta ad adottare le misure idonee a garantire la sicurezza del sistema di pagamento, va commisurato a quello di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero la diligenza qualificata dell'accorto banchiere, vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza. Ed invero, poiché l'attività bancaria è riservata ad operatori professionali ed è sottoposta a specifici controlli e autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza, l'esercizio della stessa va ricondotto alla diligenza professionale qualificata, ex art. 1176, comma 2, c.c., come affermato dalla Corte di Cassazione, allorché ha precisato che la banca "deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati" (Cass. n. 13777/2007).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ne consegue che la banca cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione di pagamento al cliente.
In mancanza di detta prova, l'istituto di credito sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, parte appellante ha depositato idonea documentazione comprovante l'adozione di un sistema di autenticazione forte e sicuro, basato sull'utilizzo di almeno due elementi indipendenti classificati nelle categorie della conoscenza (dati della carta, credenziali di accesso) e del possesso (token per la generazione dell'OTP).
L'art. 5 del contratto relativo alla carta bancomat (doc. 3 fascicolo di primo grado) prevede che per autorizzare le transazioni il titolare deve fornire il proprio consenso mediante:
- digitazione del PIN per acquisti di beni/servizi e prelievi;
- indicazione degli estremi della carta per acquisti a distanza ed esito positivo della richiesta di autenticazione del titolare tramite il relativo dispositivo di sicurezza (OTP generata dal token). Preme evidenziare, poi, che dall'esame dei file di log – non contestati - relativi alla carta bancomat e alla carta di credito prodotti in primo grado si ricava che le operazioni disconosciute dalla correntista ed effettuate in data 23.06.2020 sono state correttamente autorizzate e autenticate (doc. 6 e 7 fascicolo di primo grado) e che non è intervenuta alcuna anomalia operativa né altro malfunzionamento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 11/2010.

A ciò si aggiunga il completo assolvimento da parte dell'appellante dell'onere informativo sui rischi di frode informatica sia tramite sms che sul sito internet della banca.
Ed invero, il 23.6.2020 **CLIENTE** è stata avvisata mediante sms dell'avvenuto abbinamento delle sue carte di pagamento all'App **OMISSIS** e del compimento delle operazioni contabili in questione (doc. 5 fascicolo di primo grado), circostanza rimasta anch'essa incontestata. Inoltre, la **BANCA**, oltre ad aver avvertito la cliente che si stava attivando il mobile token e a raccomandarle di non comunicare a nessuno il codice OTP generato (doc. 5A, doc. 5B prima parte e doc. 5B seconda parte), ha pubblicato sul proprio sito web un vademecum, nel quale si legge espressamente che la stessa non effettua telefonate, non invia e-mail o messaggi per chiedere di fornire o confermare dati bancari o di installare app (doc. 5A, doc. 5B prima parte e doc. 5B seconda parte).
Dalla documentazione agli atti di causa risulta, pertanto, che gli addebiti oggetto di contestazione siano stati autenticati e regolarmente registrati e che l'utente abbia tenuto un comportamento gravemente negligente.
Ed invero, gli elementi ricavabili dall'estratto dei file log, come anche la preventiva digitalizzazione della carta tramite App **OMISSIS** il giorno stesso in cui sono state eseguite le operazioni asseritamente fraudolente, sono astrattamente indicativi della violazione, da parte di **CLIENTE** dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, avendo la stessa omesso di vigilare correttamente sulle carte di pagamento e sui relativi codici segreti, trascurando di ricorrere alle accortezze richieste dal caso concreto.
Peraltro, l'appellata ha tenuto una condotta inerte anche dopo essere stata avvisata – tramite il servizio sms alert – delle operazioni disconosciute. Ne consegue che la **BANCA** ha agito correttamente in virtù della presunzione di riconducibilità dei prelievi in questione al legittimo titolare del conto corrente, unico ed esclusivo possessore dei codici e delle credenziali di accesso sia statiche che dinamiche.
Non è pertanto condivisibile la motivazione del giudice di prime cure secondo cui l'istituto di credito non avrebbe assolto agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 11/2010 e nemmeno quella secondo cui la tessera bancomat, dopo il furto, sarebbe stata utilizzata per effettuare prelievi facendo uso del pin, in quanto nella fattispecie non vi è stata alcuna sottrazione né delle carte di pagamento né del dispositivo OTP necessario per la produzione della password temporanea.
Peraltro, la ricostruzione fattuale della vicenda fornita da **CLIENTE** in seno al proprio atto

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

costitutivo appare generica e lacunosa, in quanto l'appellata si è limitata ad asserire che soggetti terzi avrebbero sottratto le sue credenziali, senza nulla aggiungere o precisare in ordine alle effettive modalità della presunta frode.
Nessuna rilevanza assume poi l'esito della prova testimoniale assunta in primo grado dal giudice di pace di Mascalucia, essendo fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. tempestivamente sollevata dalla difesa della **BANCA**. Ed invero, il teste **Lumia Mario**, coniuge di **CLIENTE** risulta cointestatario del contratto e della carta bancomat afferente al conto corrente acceso presso **BANCA** (doc. 3 fascicolo di primo grado) e, di conseguenza, titolare di un interesse concreto ed attuale che ne giustificherebbe la partecipazione al giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, la banca assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 10 d. lgs. 11/2010, dovendosi ritenere sussistente la colpa grave di **CLIENTE** in ordine alle operazioni fraudolente sopra descritte.
Per quanto sopra, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate la domanda di accertamento del diritto di **CLIENTE** al rimborso della somma di euro 2.227,93 e la relativa domanda di condanna della **BANCA** al pagamento del superiore importo.
Rimane assorbito il motivo di appello, proposto in via subordinata, relativo all'accertamento del concorso di colpa di **CLIENTE** ed alla riduzione del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in euro 98 per spese ed euro 1.205 per compensi, ai sensi del d.m. 55/2014 (ratione temporis applicabile).
Le spese del presente grado di giudizio si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 147 per spese ed euro 1.190,70, somma ottenuta riducendo del trenta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza considerare la fase di trattazione, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ridotta attività processuale svolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. xxxxx/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
accoglie l'appello proposto dalla BANCA avverso la sentenza del giudice di pace di Mascalucia n. xx/2022 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da **CLIENTE** nei confronti della **BANCA**; condanna **CLIENTE** al pagamento in favore della **BANCA** delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in euro 245 per spese vive ed euro 2.395,70 per compensi relativi, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 15 settembre 2026
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano

Ex Parte

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376